



Decreto federale

Avamprogetto

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso ad altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del ...³ tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1152 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;
- b. lo scambio di note del ...⁴ tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento 2021/1150 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;

RS

¹ RS **101**

² FF **2021** xxx

³ RS ...; FF **2021** xxx

⁴ RS ...; FF **2021** xxx

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «*%ASFF_YYYY_ID*» tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. BB

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato 1 è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Allegato
(Art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} nota a piè di pagina⁷

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

ab^{bis}. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/1240⁸ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 68a cpv. 2 nota a piè di pagina⁹

² L'autorità competente inserisce nel sistema d'informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali sono stati disposti divieti d'ingresso secondo gli articoli 67 e 68 nonché un'espulsione, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861¹⁰.

Art. 68e cpv. 2 nota a piè di pagina¹¹

² La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento,

⁶ RS 142.20

⁷ FF 2020 6963

⁸ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

⁹ FF 2020 8813

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

¹¹ FF 2020 8813

previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1860¹².

*Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. b^{ter}*¹³

¹ Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226¹⁴ i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

² Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale:

- b^{ter}. i dati concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS rilasciate, qualora sia obbligatorio esserne in possesso;

Art. 103c cpv. 2 lett. d¹⁵

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- d. la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

¹² Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

¹³ FF **2021** 674

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

¹⁵ FF **2019** 3819

Titolo prima dell'art. 108a

Sezione 3a:

Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi¹⁶

Art. 108a cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3¹⁷

¹ Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) previsto dal regolamento (UE) 2018/1240¹⁸ contiene i seguenti dati dei cittadini di Stati terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen:

³ I dati di cui al capoverso 1 lettera a sono salvati automaticamente nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 108a^{bis} Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali generali

¹ La procedura di ricorso ETIAS è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹⁹ sulla procedura amministrativa (PA) e dalla legge del 17 giugno 2005²⁰ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), salvo diverse disposizioni negli articoli 108a^{bis}–108a^{quinquies}.

² La decorrenza dei termini di cui all'articolo 22a PA non si applica alla procedura di ricorso ETIAS.

³ I ricorsi e altre istanze possono essere trasmessi al Tribunale amministrativo federale in una delle quattro lingue ufficiali o in inglese. Il Tribunale amministrativo federale sceglie una delle quattro lingue ufficiali quale lingua del procedimento.

⁴ La sentenza e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale. Se il ricorso è stato presentato in inglese, a titolo informativo il dispositivo della sentenza è tradotto anche in inglese.

⁵ Oltre ai casi già previsti dalla LTAF (art. 23 cpv. 1 LTAF), in casi manifestamente fondati o manifestamente infondati i giudici possono decidere come giudice unico.

Art. 108a^{ter} Procedura di ricorso ETIAS: definizione del canale di trasmissione

¹ Le istanze nel quadro della procedura di ricorso ETIAS possono essere trasmesse elettronicamente attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS ai sensi dell'articolo 108a^{quater} oppure attraverso uno degli altri canali previsti dalla PA²¹.

¹⁶ FF 2021 674

¹⁷ FF 2020 6963

¹⁸ Si veda la nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}.

¹⁹ RS 172.021

²⁰ RS 173.32

²¹ RS 172.021

² Le notificazioni del Tribunale amministrativo federale alla parte o al suo rappresentante sono trasmesse attraverso lo stesso canale dell'ultima istanza ricevuta nella stessa procedura. La parte può richiedere l'utilizzo di un canale diverso.

³ I documenti procedurali tra il Tribunale amministrativo federale e la SEM sono inviati sempre attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS.

Art. 108d^{quater} Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione

Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione la piattaforma di trasmissione ETIAS.

Art. 108d^{quinquies} Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali per l'utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS

¹ Le istanze inviate attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS non devono essere munite di firma elettronica.

² Se vive all'estero la parte che presenta l'istanza attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS non è tenuta a designare un domicilio in Svizzera.

³ Il ricorrente che presenta un ricorso attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS è automaticamente invitato al pagamento di un anticipo sulle spese. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento non si entra nel merito del ricorso. È fatta salva la richiesta di patrocinio gratuito ai sensi dell'articolo 65 PA²².

⁴ Le decisioni e le sentenze notificate attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS sono munite della firma elettronica conformemente alla legge federale del 18 marzo 2016²³ sulla firma elettronica.

⁵ Il Tribunale amministrativo federale disciplina in un regolamento i seguenti aspetti del procedimento qualora si utilizzi la piattaforma di trasmissione ETIAS:

- a. la firma da utilizzare per ordinanze e sentenze;
- b. il formato della decisione e dei relativi allegati;
- c. la modalità di trasmissione;
- d. le condizioni per il pagamento dell'anticipo sulle spese;
- e. il termine in cui la decisione è considerata notificata;
- f. la modalità di archiviazione.

²² RS 172.021

²³ RS 943.03

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. BB

Art. 108f rubrica e cpv. 3²⁴

Comunicazione dei dati ETIAS e dei dati CIR dell'ETIAS

³ Per quanto concerne la comunicazione dei dati ETIAS salvati nel CIR si applica l'articolo 110h.

Titolo prima dell'art. 108h

Sezione 3b:

Sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi

Art. 108h Principi

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione contenente le autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera nonché i dati inseriti ed elaborati dalla Svizzera nell'elenco di controllo (sistema N-ETIAS). Esso contiene in particolare i dati trasmessi attraverso l'interfaccia nazionale dal e al sistema centrale ETIAS.

² Il sistema d'informazione è utilizzato dall'unità nazionale ETIAS della SEM per i seguenti scopi:

- a. rilevamento e trattamento di dati personali, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, e dati di contatto nonché di dati supplementari delle domande, informazioni e copie di documenti di cittadini stranieri nell'ambito dell'esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera;
- b. consultazione di autorità nazionali e cantonali nel quadro dell'esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;
- c. rilevamento e trattamento di dati personali e di contatto di cittadini stranieri inseriti nell'elenco di controllo su richiesta di fedpol o del SIC;
- d. compilazione di statistiche.

Art. 108i Contenuto

¹ Il sistema d'informazione contiene dati di cittadini di Stati terzi e dei relativi documenti di viaggio se:

- a. la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS di tali cittadini stranieri è esaminata dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS; oppure
- b. il cittadino straniero in questione è stato inserito nell'elenco di controllo.

² Il sistema d'informazione contiene le categorie di dati seguenti:

- a. i dati di identità del richiedente e concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS richieste, rilasciate, rifiutate, annullate o revocate;

- b. i dati relativi ai documenti di viaggio;
- c. i dati di contatto, i dati riguardanti lo stato di salute nel quadro della valutazione del rischio epidemico ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 numero 8 del regolamento (UE) 2018/1240²⁵ nonché informazioni complementari e copie di documenti del richiedente;
- d. i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità federali e cantonali;
- e. i dati dell'ORBIS, del RIPOL, dell'N-SIS, dell'ASF-SLTD, del VOSTRA e del SIMIC a cui ha accesso l'unità nazionale ETIAS;
- f. i dati dell'EES, del C-VIS, del SIS e del CIR a cui ha accesso l'unità nazionale ETIAS;
- g. i dati ottenuti dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS nel quadro dell'assistenza amministrativa prestata da autorità federali e cantonali;
- h. informazioni riguardanti la procedura di ricorso;
- i. le richieste di fedpol e del SIC di inserimento degli stranieri nell'elenco di controllo;
- j. i dati inseriti nell'elenco di controllo dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS.

³ L'unità nazionale ETIAS può riprendere dall'ETIAS nel sistema nazionale ETIAS i dati personali di cui al capoverso 2 lettere a-c.

⁴ Il sistema nazionale ETIAS contiene inoltre i fascicoli delle procedure delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS in forma elettronica.

Art. 108j Trattamento e comunicazione dei dati

¹ Hanno accesso ai seguenti dati del sistema d'informazione:

- a. la SEM:
 - 1. ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 nel quadro dello svolgimento dei compiti in qualità di unità nazionale ETIAS;
 - 2. ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere a-g per l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte;
- b. il SIC e fedpol: ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere a-g per l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
- c. il SIC e fedpol: ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere i-j nel quadro dello svolgimento dei compiti in qualità di autorità richiedente per l'elaborazione degli inserimenti nell'elenco di controllo ETIAS.

²⁵ Si veda la nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}.

² Al fine di istruire i ricorsi ricevuti, al Tribunale amministrativo federale è inviato in forma elettronica un estratto del fascicolo della procedura attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS ai sensi dell'articolo 108^{quater}.

³ La comunicazione dei dati personali salvati nell'N-ETIAS si basa sull'articolo 108f.

Art. 108k Sorveglianza ed esecuzione

¹ La SEM è responsabile della sicurezza del sistema di informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e l'esercizio del sistema;
- b. il catalogo dei dati del sistema e l'entità dei diritti di accesso delle autorità indicate nell'articolo 108j;
- c. i provvedimenti tecnici ed organizzativi contro ogni trattamento non autorizzato;
- d. la procedura di consultazione delle autorità federali e cantionali;
- e. l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
- f. l'elaborazione degli inserimenti nell'elenco di controllo;
- g. la durata di conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 109a cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. e²⁶

¹ Il Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008²⁷.

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- e. la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

Art. 109c lett. i²⁸

La SEM può consentire l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:

- i. la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

²⁶ FF 2021 674

²⁷ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

²⁸ FF 2021 674

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. BB

*Art. 110 cpv. 1 nota a piè di pagina*²⁹

¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817³⁰ e (UE) 2019/818³¹ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

...

Art. 122a cpv. 3 lett. a n. 3

Abrogato

2. Legge del 17 giugno 2005³² sul Tribunale amministrativo federale

Art. 23 cpv. 2 lett. a e d

² Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:

- a. l'articolo 111 della legge del 26 giugno 1998³³ sull'asilo;
- d. l'articolo 108d^{bis} capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 2005³⁴ sugli stranieri e la loro integrazione.

²⁹ FF **2021** 674

³⁰ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

³¹ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

³² RS **173.32**

³³ RS **142.31**

³⁴ RS **142.20**

3. Legge federale del 17 giugno 2016³⁵ sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. f n. 4

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| f. | la Segreteria di Stato della migrazione; | 4. | per esaminare le autorizzazioni ai viaggi ETIAS; |
|----|--|----|--|

4. Codice penale³⁶

Art. 365 cpv. 2 lett. g^{bis}

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- g^{bis}. esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;

5. Legge federale del 13 giugno 2008³⁷ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Art. 15 cpv. 1 lett. n e cpv. 4 lett. k^{bis} 38

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- n. esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l'elenco di controllo ETIAS.

⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

- k.^{bis} la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS;

³⁵ RS 330; FF 2016 4315

³⁶ RS 311.0

³⁷ RS 361

³⁸ FF 2020 8813

Art. 16 cpv. 2 lett. s e cpv. 5 lett. g^{bis39}

² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- s. esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l'elenco di controllo ETIAS secondo l'articolo 108a capoverso 2 LStrI.

⁵ I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- g.^{bis} la SEM, per adempiere i propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

Art. 16a cpv. 1 nota a piè di pagina⁴⁰

¹ Il Servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817⁴¹ e (UE) 2019/818⁴² contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

- a. ... ;

Art. 17 cpv. 4 lett. n⁴³

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

- n. la SEM per l'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

³⁹ FF **2020** 8813

⁴⁰ FF **2021** 674

⁴¹ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

⁴² Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

⁴³ FF **2020** 6795